



REGOLAMENTO INTERNO

per LAVORI, SERVIZI e FORNITURE

(art. 36, comma 8, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2021

Rev01 approvata dal Direttore Generale in data 24.05.2022

SOMMARIO

<u>INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>STRUTTURA DEL REGOLAMENTO INTERNO</u>	<u>4</u>
<u>SEZIONE I[^]: INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA' E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO INTERNO</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO I: PREMESSA</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO II: ULTERIORI INDICAZIONI</u>	<u>6</u>
<u>SEZIONE II[^]: SETTORI SPECIALI - DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO I: Sintesi della Disciplina Applicabile per gli Appalti di Forniture, Servizi e Lavori</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO II: Appalti di Forniture, Servizi e Lavori nei Settori Speciali di Importo Inferiore alla Soglia Comunitaria</u>	<u>12</u>
<u>SERVIZI E FORNITURE (< € 428.000) – SETTORI SPECIALI</u>	<u>13</u>
<u>LAVORI (< € 5.350.000) – SETTORI SPECIALI</u>	<u>16</u>
<u>SEZIONE III: Allegati</u>	<u>25</u>
<u>ALLEGATO 1: Tabella Riassuntiva dei Diversi Procedimenti di Gara</u>	<u>25</u>
<u>ALLEGATO 2: Regolamento per la fase esecutiva relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture</u>	<u>26</u>
<u>ALLEGATO 3: Regolamento per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure bandite da APT SpA per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione nell'ambito dei settori speciali</u>	<u>32</u>

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento Interno vuole dare attuazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” per le “Imprese pubbliche” definite dall’art.3, comma 1, lettera t) del Codice.

Nella stesura del documento, ricercando la completezza e l'esaustività degli argomenti trattati e regolamentati si è tenuto conto anche della consultabilità dello stesso suddividendolo in tre principali sezioni, più gli allegati (vedi Struttura del Regolamento - pag. 4).

Il Regolamento è componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 considerato che, nella mappatura dei rischi connessa alla redazione del Modello stesso, il processo di “*Gestione appalti/acquisti*” è stato ritenuto area "a rischio" per i reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, i reati informatici e di trattamento illecito dei dati, i reati di criminalità organizzata, societari, di contrabbando, di riciclaggio, di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati tributari, ambientali e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Questo documento viene redatto e conservato secondo i principi metodologici e documentali di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2015 inerenti i Sistemi di gestione della Qualità.

Il Regolamento Interno sarà comunque mantenuto aggiornato nel tempo a cura della Direzione, sia in base agli indirizzi societari che potranno essere assunti nel contesto delle forniture di beni, servizi e lavori, sia in base alle leggi, regolamenti e disposizioni europee, nazionali, regionali e dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che nel tempo saranno adottati.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE I^: INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA' E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

Contiene le indicazioni generali delle norme applicabili ai contratti di appalto e concessioni di servizi, forniture e lavori necessari per le diverse attività aziendali, ed i criteri adottati per la relativa determinazione.

SEZIONE II^: SETTORI SPECIALI – DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE

Contiene le indicazioni dei principali riferimenti normativi applicabili ai contratti di appalto e concessioni di servizi, forniture e lavori relativi ai settori speciali.

Contiene, inoltre, la disciplina adottata da APT per i contratti di forniture, servizi e lavori relativi ai settori speciali di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie.

SEZIONE III: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI CASSA DELLE SPESE DI NON RILEVANTE ENTITA' (c.d. Fondo Economale)

Contiene la disciplina riferita alla gestione delle spese economali e degli acquisti di non rilevante ammontare.

SEZIONE IV^: ALLEGATI

1. Tabella riassuntiva dei Diversi Procedimenti di Gara
2. Regolamento per la Fase Esecutiva relativa al contratto di Appalto di Lavori, Servizi e Forniture (queste ultime solo se continuative)
3. Regolamento per la Nomina dei Componenti della Commissione Giudicatrice nelle procedure bandite da APT SpA per l'Aggiudicazione di Contratti pubblici di Appalto e Concessione nell'ambito dei Settori Speciali

SEZIONE I[^]: INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA' E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I: PREMESSA

1. APT SPA - Natura giuridica e principi operativi

All'Azienda Provinciale Trasporti SpA, di seguito denominata semplicemente "APT" - soggetto definibile come "impresa pubblica" dall'art. 3, comma 1, lettera t), del Codice - è demandata la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, sia su linee terrestri che su linee marittime (attività rientranti nei Settori Speciali) come consorziata della TPL FVG Scarl in accordo al "Contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, automobilistico urbano ed extra urbano, tramviario e marittimo di competenza della Regione Autonoma FVG".

2. Normativa principale applicabile a APT ed inquadramento sommario

Il Codice, all'art. 36, comma 8, stabilisce che le "imprese pubbliche", come APT, per l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, "*applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti*" (interni), nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.

La Legge 13 agosto 2010, n. 136 – "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", ha comportato sostanziali modifiche, rispetto al quadro previgente, nel contesto della pubblicità/registrazione dei contratti pubblici nell'ambito del Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), presente tra i servizi offerti dal sito internet dell'ANAC <http://www.anticorruzione.it/>, per l'ottenimento del CIG (Codice Identificativo di Gara).

3. Disciplina applicabile

Nei successivi Titolo I delle Sezioni II[^] e III[^] sono descritte le normative che APT è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture in forma differenziata per settore di attività e tipologia di contratto in funzione del valore stimato del contratto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

4. Finalità del Regolamento Interno

Premesso quanto riportato ai precedenti punti 1 e 2, per tutti i contratti relativi a servizi, forniture e lavori. Scopo del presente Regolamento Interno è quello di fornire il quadro normativo di fondo attualmente applicabile alle attività aziendali ed alle diverse fattispecie di contratti (e le motivazioni delle scelte adottate) e definire una disciplina metodologica, quanto più possibile omogenea per semplicità operativa e facilità di lettura, per i contratti relativi alle attività svolte da APT.

Sono escluse dal presente Regolamento le spese cosiddette "di non rilevante entità", ammesse in

esclusione dell'obbligo di acquisizione del CIG e, quindi, non sottoposte agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici. La gestione di tali spese è definita e disciplinata dal "Regolamento cassa – spese di non rilevante entità di APT SpA".

5. Principi

I soggetti coinvolti devono attenersi al Codice Etico ed ai principi generali di comportamento riportati nel Modello Organizzativo 231, alle prescrizioni specifiche riportate nella Parte Speciale del Modello stesso nonché alle disposizioni riportate nel presente Regolamento.

I soggetti coinvolti sono altresì tenuti a rispettare i principi di liceità, correttezza, tracciabilità, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, pubblicità e trasparenza, anticorruzione, ed a garantire la precisa segregazione dei ruoli nell'esecuzione dei rispettivi compiti e funzioni, sia durante le fasi della procedura di individuazione del fornitore, che in quelle di affidamento e di esecuzione del contratto.

6. Divieti

Nell'applicazione del presente Regolamento i soggetti coinvolti devono attenersi alle prescrizioni specifiche riportate nella Parte Speciale del Modello Organizzativo 231. In particolare, hanno il divieto di:

- favorire situazioni in cui si possano ravvisare, anche in via potenziale, condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra APT ed i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di approvvigionamento;
- offrire, promettere, dare denaro o altre utilità, che può consistere anche in opportunità commerciali, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, a soggetti privati, ai rispettivi familiari o a soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
- accettare richieste o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altre utilità, dai soggetti o dai familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati, che abbiano tratto o possano trarre benefici dall'attività oggetto della fornitura;
- ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, anche abusando di qualità, posizioni o poteri di cui siano titolari, per ottenere un beneficio o un privilegio per l'Azienda ed idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto di fornitura;
- di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione quando siano portatori di interessi personali, diversi da quelli dell'Azienda, nonché di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti coinvolte nel processo;
- richiedere prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- relazionarsi con soggetti coinvolti o che facciano presumere il coinvolgimento in fenomeni di infiltrazione e di condizionamento riconducibili a forme di criminalità organizzata o comunque tali da ledere la reputazione e l'integrità di APT;
- compromettere i sistemi informatici e la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e di terzi, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali anomalie e/o violazioni;
- stipulare contratti con fornitori che non diano idonee garanzie sui propri requisiti e su quelli

specifici (tecnici ed organizzativi) previsti per i beni/servizi oggetto dell'approvvigionamento, anche per quanto riguarda l'impiego di manodopera prestata da lavoratori provenienti da Paesi terzi e per quanto riconducibile alle norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- porre in essere comportamenti tali da integrare possibili reati tributari.

TITOLO II: ULTERIORI INDICAZIONI

1. Contratti misti

Per i contratti misti, cioè di: “lavori e forniture”, “lavori e servizi”, “lavori, servizi e forniture”, “servizi e forniture” si fa riferimento ai criteri tassativi stabiliti dall'art.28 del Codice ed alle modalità di calcolo stabilite dall'art. 35, comma 15 del medesimo Codice, caso per caso.

2. Contratti estranei

I contratti “estranei” sono di creazione giurisprudenziale dall'anno 2011 (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 16/2011) e solo dal 2016 sono stati inseriti all'interno dei c.d. “contratti esclusi” dall'applicazione del Codice (artt. da 4 a 20 e v. in particolare l'art. 14, Codice: “*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini*”). Quindi, come si legge nella citata sentenza citata, costituiscono una “categoria residuale, che comprende qualsiasi tipo di appalto estraneo al settore speciale. Non si tratta pertanto di appalti semplicemente “esclusi”, ossia rientranti in astratto nell'ambito di applicazione delle direttive ma specificatamente “esentati”, bensì di appalti del tutto “estranei” all'ambito di azione della direttiva 2004/17/CE”. In sostanza, pur essendo oggi formalmente ricompresi nel *genus* dei “contratti esclusi”, gli “estranei” sono contratti “passivi” aventi caratteristiche speciali, al punto da essere addirittura trattati come appalti privatistici che non soggiacciono (come avveniva sino alla citata sentenza 2011) alla più rigida disciplina dei “settori ordinari” ma al solo rispetto dei principi del codice civile e, se c'è una controversia giudiziale sulle modalità di scelta del contraente, viene decisa dal Giudice Ordinario (Tribunale civile).

Trattasi pertanto di contratti affidati per “fini diversi” (o “non strumentali”) dalle attività riconducibili all'art. 118 del Codice (“Settore Speciale” del “Trasporto Pubblico Locale” nel nostro caso) e pertanto non più soggetti, come in passato, alle regole dei “settori ordinari”: quindi sono attualmente sottratti sia all'applicazione, quand'anche parziale, del Codice come pure dello stesso presente Regolamento e sono attratti nel regime di diritto privato “libero”. Risponde però a regole di prudenza ed opportunità l'adozione, caso per caso, di quelle precauzioni atte a garantire i migliori vantaggi economici e/o in termini di qualità, con l'utilizzo di modalità comunque adeguate caso per caso (anche in considerazione del collegamento diretto o indiretto con la spendita di denaro pubblico) o anche richiamando in ipotesi particolari, ma per scelta propria, le regole dei “contratti esclusi” come nel seguito esposto. Tuttavia, anche richiamando tali regole, in ogni caso si preciserà nella corrispondenza che resta competente il Giudice Ordinario per le relative controversie nella fase di scelta del contraente.

Ne discende anche che, poiché tali contratti sono stipulati applicando regole privatistiche o regole

dei contratti “esclusi” solo per richiamo ma non per obbligo specifico, non sussiste per APT né l’obbligo rispettare le prescrizioni di cui alla L. 136/2010, né di chiedere il CIG. La procedura potrà essere anche cartacea in quanto non è applicabile l’obbligo di informatizzazione delle procedure di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016.

E’ la giurisprudenza che ha individuato specifiche tipologie sicuramente annoverabili fra i “contratti estranei” e, a titolo esemplificativo, rientrano tra i “contratti estranei”, sempre laddove non correlati direttamente ai “fini” e “non strumentali” al trasporto pubblico locale:

- i contratti di vigilanza dei locali aziendali non direttamente connessi al servizio di TPL;
- i contratti di informatica non direttamente connessi al servizio di TPL;
- i contratti di pulizia dei locali aziendali non direttamente connessi al servizio di TPL;
- i contratti per il servizio sostitutivo mensa;
- i contratti per fornitura di attrezzature per ufficio, relativi materiali di consumo e servizi di manutenzione e riparazione;
- i contratti per la fornitura ed installazione impianti ed i relativi servizi di manutenzione e riparazione sempre non direttamente connessi alle officine o locali adibiti al servizio di TPL;
- i contratti per servizi di formazione e consulenza sempre non direttamente connessi al servizio di TPL;
- i contratti per servizi postali e di spedizione non direttamente connessi al servizio di TPL;
- fornitura di strumenti ed impianti di telefonia fissa e mobile non direttamente connessi al servizio di TPL.

Nelle eventuali ipotesi in cui il “non strumentale” e “strumentale” possano in parte sovrapporsi, si terrà conto della prevalenza fra i due laddove sia sostanzialmente prevalente il non strumentale.

3. Contratti esclusi e contratti attivi

I **contratti esclusi** sono quelle specifiche tipologie di contratti (ad esempio, servizi bancari e finanziari; servizi assicurativi; alcuni servizi legali, ecc.) rispetto ai quali l’Unione Europea ritiene non applicabili, né nel sopra soglia né nel sotto soglia, le norme del Codice, fermo restando che il loro affidamento deve avvenire come previsto all’art. 4 del medesimo Codice e quindi rispettando “principi generali” comunitari ed in particolare quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. In particolare, il richiamo alla “trasparenza” - come espresso dall’ANAC in varie determinazioni e Linee Guida - sta a significare che l’affidamento avverrà comunque previa pubblicazione di un “bando-avviso preventivo”, a seguito del quale verranno invitati coloro che si candideranno, ed alla procedura si applicheranno norme generali quali quelle in tema di stand still e obblighi di comunicazione e costituzione di commissioni giudicatrici (in caso di applicazione del criterio dell’o.e.p.v. qualità/prezzo).

Il Giudice competente a decidere sulle controversie in tema di scelta del contraente - diversamente dai “contratti estranei” - sarà sempre il TAR.

Per tali contratti trovano altresì applicazione i principi comuni descritti all’art. 5 del Codice.

Tra i contratti “esclusi”, l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 annovera anche tutti i **contratti “attivi”** (sia quelli di lavori, forniture e servizi che eventuali altri contratti) - e cioè quei contratti dai quali la committenza trae un utile e quindi sono all’opposto di quelli “passivi” dove vi è invece una spesa - che risultano disciplinati dai principi contenuti nella citata disposizione.

La procedura, sia per contratti “passivi” che “attivi”, potrà essere anche cartacea in quanto si ritiene non applicabile l’obbligo di informatizzazione delle procedure di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, Codice per tali contratti e essere così sintetizzata:

- a) pubblicazione di un bando-avviso contenente tutte le indicazioni necessarie per poter essere invitati per poter poi formulare l’offerta (esclusivamente in aumento ed indicando

le eventuali modalità e limiti). Quanto ai termini di pubblicazione, come da Linea Guida ANAC 4/2016, essi sono di quindici giorni (cinque in caso di urgenza) anteriori al giorno fissato per la seduta pubblica;

- b) in esito alla risposta degli interessati, si predisporrà una lettera di invito. Il termine per la presentazione dell'offerta non potrà essere inferiore a 15 gg., tranne nei casi di urgenza in cui il termine potrà essere di 5 gg. sempre laddove compatibile con i tempi per formulare offerta;
- c) deve essere nominato o un seggio di gara, se l'aggiudicazione avviene con criteri automatici, oppure una commissione giudicatrice, se l'aggiudicazione avviene con criteri valutativo-discrezionali e, in tal caso, i relativi criteri devono essere indicati nella lettera di invito;
- d) la seduta di gara si tiene in seduta pubblica, nella quale si aprono i plichi e si stila apposito verbale di gara e si procede alla dichiarazione del primo graduato e della graduatoria;
- e) con apposito provvedimento si procederà alla formale aggiudicazione al soggetto primo graduato ed alla convalida della graduatoria e, mutuando il procedimento dell'art. 76, Codice, si procederà alle comunicazioni.

Con riferimento a queste tipologie di contratti, APT sarà tenuta a rispettare le prescrizioni di cui alla L. 136/2010 e a chiedere il CIG.

4. Proroga – Rinnovo – Recesso – Ripetizione – Quinto d'obbligo

Il contratto deve sempre avere termini e durata definiti e sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di opzione concernente la durata, abbiano durata infrannovenale, con la sola esclusione dei contratti di locazione soggetti alla normativa della L. 392/78 (Equo canone).

E' sempre possibile, purché ciò sia originariamente indicato nel regolamento di gara originario (così è attualmente imposto dall'art. 106, Codice, v. 1° c., lett. a)), prevedere forme di protrazione della durata del contratto originario che, nel nostro ordinamento, consistono nel **“rinnovo”**, **“proroga contrattuale (anche detta negoziale o programmata)”** e **“proroga tecnica”**. I dati riferiti a tale protrazione devono essere previsti tutti nel valore da porre a base di gara e vanno tutti sommati.

Il rinnovo (cioè il mutamento non del solo termine di durata del contratto, ma anche di almeno un altro elemento, che solitamente è il prezzo o il tipo o importo della garanzia o altro) continua ad essere previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice, ma non espressamente (diversamente dalla “proroga”) all'interno dell'art. 106, Codice, che non lo cita testualmente e cita la “modifica”, che è ammessa però solamente alle condizioni generali indicate all'art. 106, comma 1, lett. a), Codice e cioè a condizione che sia previsto nella documentazione di gara con clausole chiare, precise e inequivocabili, per evitare che, al termine della durata naturale del contratto, si inizino a trattare nuove condizioni così attivando una procedura negoziata impropria.

APT ha il diritto potestativo a “pretendere” questa modifica/rinnovo (pena un inadempimento contrattuale) laddove lo richieda al contraente, ma dovrà assolutamente individuare, diversamente dal passato e non andando a trattare alla scadenza (e questo molte volte è difficile), già nella documentazione di gara, delle clausole appunto chiare, precise e inequivocabili (ad esempio, soprattutto quanto a prezzi di riferimento di uno o più anni seguenti alla stipula del contratto ed indicando le specifiche stazioni appaltanti del settore che siano di riferimento, ecc.) alle quali condizionare la modifica/rinnovo, sempreché sia più favorevole a APT medesima: infatti in ogni caso il provvedimento con cui si decide di rinnovare un contratto prima della scadenza naturale dello stesso deve essere preceduto da apposito documento motivato in cui si dia atto della congruità in termini di convenienza economica del rinnovo medesimo.

Sono anche ammesse più modifiche/rinnovi, sempre purché espressamente previsti a monte e

purché la durata complessiva massima sia infranovennale.

Quanto alle **proroghe**, sono di due tipologie e consistono sempre in un diritto potestativo di APT, cui l'appaltatore non può sottrarsi.

Con la **proroga contrattuale (o negoziata o programmata)**, ammissibile ai sensi dell'art. 35 ed anche ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, ci si limita solamente a spostare nel tempo la durata del contratto (per un periodo non superiore a quello originario, anche se spezzato in vari sotto-periodi: è cioè possibile operare un'unica proroga oppure anche più proroghe successive di minore durata) lasciando inalterate le altre clausole contrattuali.

Anche in tal caso la proroga deve essere prevista già in sede di gara e il citato comma 11 dell'art. 106, Codice prevede espressamente che le condizioni della proroga dovranno essere pari o comunque "più favorevoli" a quelle in essere e ciò significa che, sempre ai sensi dei principi generali contenuti nell'art. 106, comma 1, lett. a), Codice, sarà preferibile precisare "come" e da dove si dedurranno le condizioni più o meno favorevoli al momento della cessazione del contratto.

La **proroga tecnica** è prevista anch'essa all'art. 106, comma 11, secondo e terzo periodo del Codice e pure essa deve essere prevista (e calcolata nel valore dell'appalto) nel bando e nella documentazione di gara. L'ANAC precisa che la proroga tecnica deve essere applicata solamente dopo che siano state già attivate e non ancora concluse le operazioni della nuova procedura di gara nel frattempo indetta.

E' consigliabile non superare, se possibile, i sei mesi che la giurisprudenza ha sempre indicato deducendoli dalla L. 62/2005 (anche perché la proroga tecnica va conteggiata nella sommatoria del valore della gara) - anche se è possibile prevedere in casi particolare un termine maggiore - e, in ogni caso, verificare che i prezzi di mercato non siano aumentati rispetto al momento della stipula del contratto originale, nel qual caso, secondo la nuova disposizione del comma 11, terzo periodo, è possibile procedere alla proroga solo agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure "più favorevoli" alla stazione appaltante. Quindi anche in tal caso sarà preferibile precisare "come" e da dove si dedurranno le condizioni più o meno favorevoli al momento della cessazione del contratto.

Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino ad **un quinto dell'importo** del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, può essere imposta all'appaltatore tale variazione alle medesime condizioni del contratto originario; in questo caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.

La **ripetizione** del contratto è un istituto diverso dal rinnovo, proroga, ecc. ed è da considerarsi una ipotesi eccezionale di procedura negoziata, che è consentita alle sole tassative condizioni di cui all'art. 125, comma 1, lettera f) del Codice e quindi è solamente una delle possibili ipotesi di procedura negoziata, anche se anch'essa determina una protrazione dell'originario termine contrattuale.

5. Forniture complementari. Lavori, forniture e servizi supplementari.

In base all'art. 125, comma 1, lettera f) del Codice è possibile, per gli appalti di forniture per consegne procedere all'affidamento delle **forniture complementari** alle condizioni previste dalla richiamata disposizione.

In base all'art. 106, comma 1, lettera b), Codice è possibile procedere, senza applicare il limite del 50% di cui al comma 7 che vige nei soli settori ordinari, a **lavori, servizi o forniture supplementari** da parte dell'originario contraente e che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

- b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

6. Documento unico di regolarità contributiva.

Ove previsto APT provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva in coerenza con quanto disposto dalla legislazione vigente.

Il DURC deve essere richiesto via web tramite il Portale "Durc On Line", indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l'esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione.

Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

In caso di mancata regolarizzazione - in applicazione dell'art. 30, comma 5 del Codice - APT provvederà ad attuare la procedura di "intervento sostitutivo", previo contatto ed avvallo degli Istituti previdenziali con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

7. Costi della sicurezza.

Ove previsto APT provvederà ad acquisire i dati relativi ai "costi della sicurezza" riferiti all'oggetto dell'appalto, in ottemperanza a quanto previsto art. 95 comma 10 del Codice.

Nell'offerta economica gli operatori dovranno indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione

L'ufficio Gare Acquisti e Contratti, nella persona del Responsabile, riveste, di norma, il ruolo del soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**.

Nel caso di Forniture, servizi e lavori non formalizzati dall'ufficio Gare Acquisti e Contratti, gli Organi superiori aziendali, secondo le rispettive responsabilità, potranno individuare soggetti diversi quali RUP.

Se necessario, il RUP può farsi coadiuvare o sostituire da appositi soggetti interni, per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc.

Sarà applicabile la Linea Guida ANAC n. 3 sia per quanto attiene ai requisiti professionali del RUP, secondo soglie di valore, sia nei lavori che nelle forniture e servizi, sia per quanto attiene ai casi, ivi indicati, in cui il RUP non coincide con il DEC (Direttore dell'Esecuzione del contratto).

Le procedure di affidamento dei contratti sono, di norma, indette mediante apposita procedura, in conformità alle esigenze aziendali, dall'Ufficio Gare Acquisti e Contratti, su richiesta del Direttore Generale o del Responsabile di Settore (ovvero dei Responsabili, nel caso di interventi riguardanti più settori) a cui compete la specifica fornitura o servizio, ovvero mediante decisione degli Organi superiori aziendali (Direttore Generale o Consiglio di Amministrazione) ove previsto o, nel caso, disposto.

Alternativamente - per importi limitati - le procedure possono anche restare in carico al Settore a cui compete la specifica fornitura o servizio, sempre in coerenza con quanto previsto nel presente Regolamento.

9. Contratti “aperti” ed “accordi quadro” nei contratti di lavori, forniture e servizi

Il “contratto aperto” attiene alle forniture e servizi o alle manutenzioni di lavori ed è quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni non sono predefinibili in maniera certa e lo sono solamente in via presuntiva nel Capitolato, con indicazioni di base rispetto alla metodologia e tempi di intervento o acquisto, anche tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti e senza certezza di raggiungimento, nell’arco temporale previsto, dell’importo previsto nel contratto.

L’ANAC non è favorevole alla stipula di tali contratti in quanto non espressamente previsti nel Codice, però è possibile continuare ad avvalersene nei “settori speciali”, soprattutto nel “sotto soglia” disciplinato dal presente Regolamento, in casi particolari in cui le prestazioni da effettuare o gli acquisti siano di tipo semplificato. Ciò in virtù del rinvio operato all’art. 30, comma 8, Codice (applicabile anche ai settori speciali in considerazione del rinvio generale contenuto all’art. 114, comma 1, del Codice) che rimanda all’applicazione delle disposizioni del codice civile in tutti i casi non espressamente disciplinati dal Codice e negli atti attuativi allo stesso: quindi è possibile stipulare contratti aperti - sempre con un unico operatore perché questa è la regola generale delle procedure ordinarie e semplificate, tranne che negli “accordi quadro” - nella libera autonomia delle parti secondo quanto espressamente previsto all’art. 1322 del c.c. ed allorchè si operi con modalità diverse dai contratti applicativi di un “accordo quadro”.

Invece l’**“accordo quadro”** di cui all’art. 54 (v. soprattutto il comma 6 per i “settori speciali”) del Codice è fattispecie diversa e che attiene a diversa tipologia relativa ad interventi o acquisti o servizi più complessi e sofisticati e richiede specifici contratti applicativi (rispetto ai quali potrebbe anche essere necessario chiedere ogni volta uno specifico CIG) ogniqualvolta sia necessario uno specifico intervento; è anche possibile stipulare accordi quadro con più operatori e si seguono le regole del citato art. 54.

La scelta dell’una o altra tipologia prescinde dall’eventuale “urgenza” di intervenire o acquistare (nel caso dell’“accordo quadro” il contratto applicativo, in quel caso, consiste in una semplice lettera) e dipende invece dalle necessità operative concrete da attivare caso per caso e dalla snellezza necessaria.

SEZIONE II^: SETTORI SPECIALI - DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE

TITOLO I - SINTESI DELLA DISCIPLINA APPLICABILE PER GLI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

A) SETTORI SPECIALI QUADRO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

A1) Regime sopra soglia comunitaria ($\geq$ € 428.000)

Per qualsiasi tipo di bene o servizio, la cui necessità sia direttamente correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali, si applicano le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie e, quindi, il Codice (artt. 114 e ss.).

A2) Regime sotto soglia comunitaria ($<$ € 428.000)

Per qualsiasi tipo di bene o servizio, la cui necessità sia direttamente correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali, si applica l'art. 36, comma 8, del Codice e, pertanto, la disciplina del presente Regolamento.

B) SETTORI SPECIALI QUADRO DEI LAVORI PUBBLICI

A1) Regime sopra soglia comunitaria ($\geq$ € 5.350.000)

Per qualsiasi tipo di lavoro, la cui necessità sia direttamente correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali, si applicano le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie e, quindi, il Codice (artt. 114 e ss.).

A2) Regime sotto soglia comunitaria ($<$ € 5.350.000)

Per qualsiasi tipo di lavoro, la cui necessità sia direttamente correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali, si applica l'art. 36, comma 8, del Codice e, pertanto, la disciplina del presente Regolamento.

N.B.: i valori sopra indicati sono quelli in vigore dal 01.01.2020. Le soglie di cui sopra devono intendersi automaticamente modificate ed adeguate alle variazioni disposte con provvedimento della Commissione Europea (art. 35, comma 3 del Codice), senza necessità di apportare modifiche o emendamenti al presente Regolamento,

TITOLO II – APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Premessa

I lavori, forniture e servizi di interesse del presente Regolamento sono quelli di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie (attualmente € 5.350.000 per i lavori e € 428.000 per forniture e servizi).

Per detti lavori, servizi e forniture le modalità di scelta del contraente devono comunque rispettare i principi comunitari dettati a tutela della concorrenza e, nello specifico, la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza ed il riconoscimento reciproco, tenuto conto della proporzionalità, oltre all'economicità ed efficacia.

Per quanto compatibile con l'assetto organizzativo-gestionale della società e con la specifica disciplina delle Imprese pubbliche e dei settori speciali, nella gestione degli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento APT terrà presenti i soli principi concernenti le varie fasi, per giungere all'affidamento come indicato agli artt. 32 e 33 del Codice.

In linea generale dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- al fine di stabilire il valore stimato del contratto che si intende stipulare si rinvia ai criteri stabiliti dall'articolo 35 del Codice;
- non è ammesso il frazionamento artificioso che porti ad escludere il contratto dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato;
- le specifiche tecniche relative agli appalti disciplinati dal presente Regolamento non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, un brevetto o un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione è consentita nel caso in cui si renda necessaria al fine di consentire una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto, a condizione che sia accompagnata dall'espressione "preferibilmente".

SERVIZI E FORNITURE (< € 428.000)

In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all'art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori "sopra soglia" comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - **scegliere la procedura negoziata quale normale metodo di affidamento ed enucleare due livelli di valore (all'interno dei quali individuare ulteriori sotto-valori), al fine di una ottimale disciplina di settore:**

1° livello di valore: € 0 - 80.000,00 (tenuto conto dell'elevazione della soglia comunitaria e di un parametro di proporzionalità con l'importo fissato per i lavori);

2° livello di valore: € 80.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 428.000,00.

Per tutti gli affidamenti di seguito indicati verranno osservate le seguenti operazioni principali:

- constatazione della ricezione dell'offerta sulla piattaforma telematica;
- constatazione della presenza, delle eventuali buste virtuali interne;
- valutazione dei preventivi presentati;
- affidamento al miglior preventivo;
- preferibile dare atto delle operazioni eseguite in appositi verbali di gara.

È applicabile ai servizi ed alle forniture regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice).

Art. 1 – Forniture e servizi di importo <= € 80.000

L'affidamento delle forniture e servizi di valore inferiore ad € 80.000 può essere distinto nelle seguenti sottocategorie, individuate per fasce economiche:

Fino ad € 40.000: possibilità di affidamento diretto previa indagine di mercato

L'affidamento delle forniture di beni e servizi di **importo inferiore ad € 40.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto (RDO tramite portale)** anche senza l'acquisizione di preventivi ulteriori rispetto a quello disponibile.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di utilizzare le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

La procedura sarà la seguente:

- 1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (tale determina può assumere il valore di determina a contrarre e determina di aggiudicazione);
- 2) acquisizione di CIG;
- 3) richiesta di preventivo mediante la piattaforma telematica a un operatore economico, ove esistente, presente nell'elenco;

In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di APT, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo.

- 4) constatazione della presenza del preventivo e valutazione dello stesso;
- 5) affidamento del servizio/fornitura.

Si precisa che:

- è facoltà del RUP attivare una procedura di indagine di mercato con l'acquisizione di almeno 3 preventivi;
- in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- tali affidamenti non dovranno essere necessariamente aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvito del gestore uscente.

Valori superiori ad € 40.001 e sino ad € 80.000: affidamento mediante consultazione di tre preventivi.

L'affidamento delle forniture di beni e di servizi **di importo compreso tra € 40.000,01 ed € 80.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto (RDO) previa consultazione di 3 preventivi.**

E' consentito l'affidamento diretto, laddove adeguatamente motivato, sulla base di due preventivi per i servizi e le forniture di valore fino ad € 80.000,00 raddoppiando la soglia di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei "settori speciali". La richiesta di due preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..

Si può derogare rispetto alla verifica di due preventivi solamente nei casi di oggettiva urgenza per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

La procedura sarà la stessa indicata al punto che precede.

Art. 2 – Forniture e servizi di importo tra € 80.001 ed € 428.000

1. I servizi e le forniture di **importo compreso tra € 80.000,00 ed € 214.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto (RDO tramite portale)** previa **valutazione (interpello) di almeno 5 preventivi** sempreché siano presenti sul portale gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ferma restando la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto. Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di utilizzare le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

2. I servizi e le forniture di **importo compreso tra € 214.001,00 ed € 428.000,00** possono essere affidati mediante **affidamento diretto (RDO tramite portale)** previa **valutazione (interpello) di 10 preventivi** sempreché siano presenti sul portale gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ferma restando la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto. Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di utilizzare le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

La procedura sarà la seguente:

1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

2) acquisizione di CIG;

3) richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 3 o 5 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;

In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di APT, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo;

4) constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;

5) affidamento del servizio mediante Determina di affidamento.

Si precisa che:

- in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- tali affidamenti dovranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta

- economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
- nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo ove le offerte ammesse siano pari a cinque APT dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvito del gestore uscente.

LAVORI (< € 5.350.000)

Art. 1 – Modalità di affidamento di lavori di valore fino ad € 80.000

L'affidamento dei lavori di **importo inferiore ad € 80.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto (RDO tramite portale)** anche senza l'acquisizione di preventivi.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di affidare i lavori con le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

Le imprese scelte fiduciarmente dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dall'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice.

La procedura sarà la seguente:

- 1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (tale determina può assumere contemporaneamente il valore di determina a contrarre e determina di aggiudicazione);
- 2) acquisizione di CIG;
- 3) richiesta di preventivo mediante la piattaforma telematica ad operatore economico presente nell'elenco;
In mancanza di operatore economico con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di APT, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo.
- 4) constatazione della presenza del preventivo (o dei preventivi) e valutazione dello stesso con comprova dell'adeguatezza del prezzo o delle caratteristiche di qualità richieste;
- 5) affidamento del lavoro.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per tali affidamenti i requisiti di ordine tecnico organizzativo sono normalmente comprovati con la

sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e non è obbligatoria la SOA.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di individuazione dell'operatore economico comunque previa valutazione della convenienza economica.

Art. 2 – Lavori di valore compreso tra € 80.001 ed € 5.350.000

Valori superiori ad € 80.001,00 e sino ad € 300.000,00: affidamento diretto (RDO tramite portale) con valutazione (interpello) di almeno 5 preventivi di imprese

Tali lavori sono affidati sulla base di una valutazione (interpello) di almeno 5 preventivi (e quindi valutando effettivamente 5 preventivi che siano effettivamente pervenuti ed eventualmente richiedendo ulteriori preventivi sino a raggiungere il numero di 5), sempreché vi siano 5 imprese sul portale in possesso dei requisiti richiesti.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di affidare i lavori con le altre procedure previste all'art. 123 del Codice per il "sopra soglia".

Valori superiori ad € 300.000,00 e sino ad € 700.000,00: procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) con invito (RDO tramite portale) ad almeno 7 imprese.

Tali lavori sono affidati sulla base di una procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta mediante adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 7**, sempreché ve ne siano sul portale in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di affidare i lavori con le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

Valori superiori ad € 700.000,00 e sino ad € 2.500.000,00: procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) con invito (RDO) ad almeno 10 imprese.

Tali lavori sono affidati sulla base di una procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 10**, sempreché ve ne siano sul portale in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di affidare i lavori con le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

Valori superiori ad € 2.500.000,00 e sino ad € 5.350.000,00: procedura negoziata (RDO).

I lavori di valore superiore a € 2.500.000,00 e sino alla soglia comunitaria possono essere affidati sulla base di una procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 15**, sempreché ve ne siano sul portale in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile da APT, di affidare i lavori con le altre procedure previste all'art. 123 del Codice.

Possibilità di deroga alle fasce economiche ed alle procedure appena sopra indicate sono espresse al successivo articolo dedicato a tale istituto.

La procedura sarà la seguente:

- 1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- 2) acquisizione di CIG;
- 3) richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica al numero di operatori economici indicati per lo scaglione di valore, ove esistenti, presenti nell'elenco;

In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di APT, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione dell'offerta;

- 4) constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
- 5) affidamento del servizio mediante Determina di affidamento.

Si precisa che:

- in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- tali affidamenti dovranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
- nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo ove le offerte ammesse siano pari a cinque APT dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvito del gestore uscente.

NORME COMUNI A FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 1 – Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure – Elenchi di imprese

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate avviene secondo le seguenti modalità alternative:

- attingendo – ove possibile con riferimento all'oggetto e alle caratteristiche della fornitura, servizio o del lavoro – dall'apposito Albo Fornitori istituito da APT all'interno del Portale Acquisti (soggetto ad aggiornamento continuo);
- a seguito di indagine di mercato qualora non vi siano fornitori qualificati presenti nell'Albo – a mezzo RDI (ricerca informale mediante contatti con associazioni di categoria, esame di elenchi pubblici di operatori, albi di soggetti appositamente abilitati, pubblicazione di avviso di indagine, ricerche su specifici siti internet, partecipazione ad appositi convegni/fiere, etc.).

Qualora si ritenesse necessario, per un'adeguata pubblicità, il ricorso al Profilo di Committente, l'individuazione dei soggetti da interpellare è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di gara.

Per valori fino ad € 150.000, i requisiti di ordine tecnico organizzativo sono normalmente comprovati con la sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per valori superiori ad € 150.000 le imprese, per i lavori, sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

In entrambi i casi APT può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca alla stessa APT un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto ed in ogni caso anche tenuto conto dei requisiti ambientali.

Le imprese devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice. I requisiti di carattere generale, professionalità e capacità/qualificazione sono dichiarati dalle imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto notorio resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o mediante DGUE.

Per gli affidamenti e gli incarichi di importo inferiore a 80.000 euro, la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute avviene a campione.

In tutti i casi prima di procedere alla stipula del contratto APT procede all'acquisizione e verifica del DURC e verifica dell'autocertificazione relativa alla tracciabilità (L. 136/2010), fatto salvo quanto previsto al seguente art. 11 del presente Regolamento.

Si precisa che per gli affidamenti superiori ad € 150.000,00 oltre alle verifiche di cui sopra si renderanno necessari gli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

Con riferimento al **principio di rotazione** si precisa che esso (fermo restando che può fare riferimento sia ai soggetti da invitare che al precedente aggiudicatario) mira soprattutto ad evitare che si creino posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni che il medesimo ha assunto nel corso del precedente affidamento) e di rapporti esclusivi o fidelizzati con determinati operatori economici, dovendosi invece favorire un'apertura al mercato effettiva e più ampia possibile in modo da riequilibrare l'utilizzo dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate.

Si precisa che ove APT intenda comunque chiedere il preventivo ovvero invitare il gestore uscente lo potrà fare ma avrà l'onere di motivare in maniera più puntuale tale decisione facendo, ad esempio, riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori economici presenti sul mercato, ovvero al particolare grado di soddisfazione che è stato raggiunto a conclusione del precedente rapporto contrattuale oppure con riferimento alla peculiarità dell'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Art. 2 – Ricerca degli operatori economici

Ai fini del raggiungimento del numero degli operatori economici da invitare APT si impegna a verificare in via preliminare la presenza del numero adeguato di operatori da invitare sul proprio portale e ad attivare le opportune azioni al fine di agevolare le ulteriori iscrizioni e candidature.

A tal fine APT periodicamente (ogni 6 mesi circa) inviterà gli operatori economici interessati ad iscriversi al portale rendendo nota tale possibilità mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 3 – Modalità di invito e formalizzazione delle offerte

Nel rispetto della vigente normativa in materia di obbligo di utilizzo di piattaforme di e-procurement, le imprese - anche in assenza di confronto competitivo - sono sempre interpellate tramite ricorso al Portale Acquisti di APT (tranne particolari contesti che ne rendessero impossibile o comunque

antieconomico l'utilizzo e che verranno analizzati caso per caso o nel caso di importi di valore inferiore ad € 5.000,00).

I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi/forniture, del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte, degli eventuali sopralluoghi e del criterio di aggiudicazione prescelto.

Art. 4 – Deroghe al numero minimo di imprese da invitare

APT - in tema di forniture/servizi/lavori - potrà derogare alle procedure o dai minimi previsti dalle medesime per le seguenti casistiche:

- privativa industriale o ipotesi assimilabili in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di APT;
- eventuale precedente procedura negoziata risultata deserta;
- comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi erogati da APT;
- forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento al servizio erogato dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a APT da Pubblici Enti e/o autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento al servizio pubblico erogato da APT;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
- ricambi specifici per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
- manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità.

APT - in tema di lavori - potrà derogare alle procedure o dai minimi previsti dal precedente art. 4 per le seguenti casistiche:

- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli;
- necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per

inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;

- ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a APT da Pubblici Enti e/o autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da APT stessa;
- in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità.

Tali ipotesi dovranno essere comprovate in apposito documento che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

Art. 5 – Criteri di aggiudicazione

Nel caso di “affidamento diretto” devono semplicemente essere indicate le modalità da privilegiare per procedere all'affidamento (es.: costo, tempo, garanzia, ecc.) valutando i preventivi e ciò per evitare disparità di trattamento, ma non necessariamente applicando (a meno di una precisa scelta in merito) uno dei due criteri (prezzo più basso o o.e.p.v.) previsti dal legislatore all'art. 95, Codice. In tali ipotesi non è mai necessaria la nomina di una Commissione giudicatrice.

Invece in caso di attivazione, per scelta, di una vera e propria procedura negoziata deve essere espressamente individuato uno dei due criteri (prezzo più basso o o.e.p.v.) previsti dal legislatore all'art. 95, Codice nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nell'avviso di gara. In ogni caso, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile unico del procedimento, indicandolo nella lettera di invito (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.

Fermo restando che APT potrà scegliere di procedere all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del **minor prezzo** o dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, dovrà essere necessariamente utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei seguenti contratti:

- servizi ad alta intensità di manodopera (come definiti all'art. 50, comma 1 del Codice);
- servizi di ingegneria ed architettura, altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00;
- servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

In ogni caso, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà di APT prevedere nella lettera di invito (al fine di garantire la trasparenza ed imparzialità della procedura), le specifiche modalità di ulteriore negoziazione del prezzo con un determinato numero di concorrenti, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario.

Nel caso in cui sia prescelto il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, le offerte dovranno essere valutate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata alla scadenza del termine di presentazione delle offerte secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Art. 6 – Esame e valutazione delle offerte

La Commissione Giudicatrice, nell'ipotesi in cui il criterio prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove prevista, (costituita in numero di 3 o 5 persone) deve essere nominata dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione.

Ai fini della nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice APT tendenzialmente li selezionerà tra il proprio personale interno, sulla base delle specifiche competenze e professionalità di ognuno.

Il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione, verrà preferibilmente scelto tra il personale dirigente sempre interno o con particolare esperienza nell'oggetto della procedura. In tale caso non si renderà necessaria la pubblicazione dei curriculum vitae in quanto gli stessi sono disponibili presso l'Azienda.

Nel caso di scelta di componenti esterni (o di altre stazioni appaltanti o di terzi in genere) APT si doterà di apposito separato Regolamento.

Art. 7 – Stipula del contratto di appalto

La formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo l'acquisizione di tutta la documentazione richiesta e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (Antimafia, DURC, cauzione definitiva, costi della sicurezza, etc.).

Nei casi d'urgenza APT procederà alla stipula del contratto anche senza aver provveduto ovvero concluso l'attività di verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario ma detto contratto sarà condizionato all'esito positivo delle verifiche in corso.

La predisposizione della documentazione relativa all'affidamento, ad opera del Servizio Commerciale (e degli altri Servizi per importi limitati), avviene, tenuto conto del valore, o mediante corrispondenza commerciale (per valori sino ad € 80.000,00 e con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore/fornitore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati) o mediante scrittura privata (per valori superiori ad € 80.000,00).

La consegna dei lavori può essere effettuata solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme statali e regionali di settore e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Il collaudo dei lavori è normalmente eseguito attraverso la forma del certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà per APT di prevedere negli atti contrattuali l'eventuale collaudo in corso d'opera e la nomina di un vero e proprio collaudatore in commissione di collaudo, qualora ritenuto opportuno. Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC, ove previste. Coerentemente con l'art. 32, comma 10, lettera b), Codice, APT non applicherà il termine dilatorio di stipula dei contratti dei 35 giorni.

Art. 8 – Sicurezza

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori, si applicano comunque le vigenti norme statali (D.Lgs. 81/2008).

Art. 9 – Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori.

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti

contrattuali retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

SEZIONE III: ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI DIVERSI PROCEDIMENTI DI GARA

SETTORI SPECIALI - SOGLIE ECONOMICHE APPLICAZIONE REGOLAMENTO INTERNO APPROVVIGIONAMENTI					
Servizi e forniture – soglia comunitaria < € 428.000 IVA ESCLUSA					
Soglie economiche (€)	Tipo di affidamento	N° Preventivi (min.)	Requisiti	Modalità di invio invito	Modalità di ricevimento offerta
0 – 40.000	Affidamento Diretto (RDO tramite portale)	1 preventivo	Art. 80 Idoneità professionale Capacità Economica e Finanziaria Capacità Tecniche e Professionali	RDO tramite portale	Telematica tramite portale
40.001 – 80.000	Affidamento Diretto (RDO tramite portale)	2 preventivi			
80.0001 – 214.000	Affidamento Diretto (RDO tramite portale)	5 preventivi	Art. 80 Idoneità professionale Capacità Economica e Finanziaria Capacità Tecniche e Professionali	RDO tramite portale	Telematica tramite portale
214.001 – 428.000	Affidamento Diretto (RDO tramite portale)	10 preventivi			
Lavori – soglia comunitaria < € 5.350.000 IVA ESCLUSA					
Soglie economiche (€)	Tipo di affidamento	N° Preventivi/Inviti (min.)	Requisiti	Modalità di invio invito	Modalità di ricevimento offerta
0 – 80.000	Affidamento Diretto (RDO tramite portale)	1 preventivo	Art. 80 Idoneità professionale Capacità Economica e Finanziaria Capacità Tecniche e Professionali	RDO tramite portale	Telematica tramite portale
80.001 – 300.000	Affidamento Diretto (RDO tramite portale)	5 preventivi			
300.001 – 700.000	Procedura Negoziata (RDO tramite portale)	7 inviti	Art. 80 Capacità Economica e Finanziaria Capacità Tecniche e Professionali Per Valori superiori a € 150.000: Idoneità professionale SOA Art. 84	Invito tramite portale	Telematica tramite portale
700.001 – 2.500.000	Procedura Negoziata (RDO tramite portale)	10 inviti			
2.500.001 – 5.350.000	Procedura Negoziata (RDO tramite portale)	15 inviti			

ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO PER LA FASE ESECUTIVA RELATIVA AI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (QUESTE ULTIME SOLO SE CONTINUATIVE)

Premessa

Il presente documento descrive la disciplina relativa alle contestazioni e riserve **NEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (NB: solo se forniture continuative) nei termini previsti dall'art. 9 (per i lavori) e dall'art. 21 (per le forniture e servizi) del D.M. 49/2018 in termini generali e come risultante, più in dettaglio, da altre disposizioni sparse e cioè sia da altri articoli del medesimo D.M. che fanno riferimento alle citate contestazioni e riserve che da specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 [art. 107, comma 4 (“Sospensione”), art. 205 commi 2 e 3 (“Accordo bonario per i lavori”) e l'art. 163, comma 3 (“Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”)] e, quanto alla fase di collaudo, nel D.P.R. 207/2010 (art. 215, comma 3; art. 217, comma 1, lett. o); art. 225, comma 3; art. 233, commi 2 e 3; art. 234, comma 1, lett. d) e comma 2).

1. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore

1. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, forniture o servizi, verrà osservata la seguente procedura:

- a) il Direttore dei Lavori (di seguito “D.L.”) oppure il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito “D.E.C.”) – in caso di servizi e forniture - o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento (da ora in poi “R.U.P.”) le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, forniture o servizi;
- b) il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- c) la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità (nel caso di lavori) o nel documento corrispondente nel caso di forniture e servizi (nel caso di forniture e servizi) in occasione della sottoscrizione.

2. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni che riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:

- a) il D.L./D.E.C. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni;
- b) ove il verbale venga redatto in assenza dell'imprenditore, copia del medesimo verrà comunicata all'esecutore per la presentazione delle proprie osservazioni entro 8 (otto) giorni dal relativo ricevimento;
- c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell'esecutore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
- d) l'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori oppure nel documento corrispondente nel caso di forniture e servizi.

2. Le riserve

2A. Riserve iscritte nel registro di contabilità

2A.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 49/2018 (“...il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori...”), le riserve nel caso di lavori sono normalmente apposte sul registro di contabilità, che è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nell'ipotesi in cui, considerata la natura della fornitura o del servizio, l'Istituto non avesse predisposto un registro di contabilità o altro documento analogo, le riserve andranno formulate entro 15 giorni dall'accadimento o dalle misurazioni mediante una comunicazione a mezzo PEC.

2A.2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

2A.3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici giorni), le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso di forniture e servizi e di mancanza del registro di contabilità o documento analogo dovrà seguire una comunicazione a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni.

2A.4. Il D.L./D.E.C., nei successivi 15 (quindici giorni), espone nel registro o in documento analogo le sue motivate deduzioni. Se il D.L./D.E.C. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Istituto dovesse essere tenuto a sborsare.

2A.5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro/documento analogo nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati (o nell'ipotesi in cui siano decorsi 15 giorni dagli accadimenti), i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

2A.6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.L./D.E.C. può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie; nel caso di forniture e servizi in documento analogo (quale, a titolo esemplificativo, il giornale delle presenze). In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

2B. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

2B.1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le riserve dell'appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori/servizi/forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna o fine lavori/servizi/forniture.

2B.2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le riserve dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori/ servizio/fornitura sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori/servizio/fornitura, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori/servizio/fornitura.

2B.3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità (o a mezzo PEC), non appena reso disponibile.

3. Forma e contenuto delle riserve

3.1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.L./D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori/la regolarità del servizio/fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole (o comunicate a mezzo PEC). Le riserve devono essere confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo (o pagamento), salva la espressa conferma sul conto finale: diversamente si intendono abbandonate.

3.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.

3.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. La definizione delle riserve e l'accordo bonario

4.1. Ogni riserva dell'Appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.

4.2. La definizione della riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 205 ed all'art. 206, D.Lgs. 50/2016, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 5.

4.3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Istituto e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

5. Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture

5.1. La presente disposizione trova integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, trova applicazione solamente ove compatibile ed ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

5.2. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:

a) il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 5.2.; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'appaltatore sarà pari al 15 per cento dell'importo del contratto;

b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;

c) in ogni caso possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26, D.Lgs. 50/2016;

d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5.3. Il D.L. dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al comma 5.2., trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

5.4. Il R.U.P. valuta preventivamente ed obbligatoriamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 5.2..

5.5. In casi eccezionali da valutare caso per caso, il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.3., acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove costituito, dell'organo di collaudo, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.3..

5.6. Il R.U.P. - oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario (o, nei casi in cui sia stato previsto, gli arbitri).

5.7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

6. La definizione di nuovi prezzi e le riserve

6.1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6.2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Società, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve

7.1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Società, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all'art. 5, comma 12 del DM 49/2018. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all'art. 5, comma 13, DM 49/2018.

7.2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 7.1., debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

7.3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7.4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 7.3. è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

8. I lavori in somma urgenza e le riserve

8.1. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. La disciplina del collaudo e le riserve (lavori)

9.1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 4 e 5, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente documento.

9.2. Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.L. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento.

9.3. Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

9.4. L'appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

9.5. A collaudo ultimato l'organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

9.6. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti

necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

9.7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della commissione, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 5.5. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

9.8. La medesima procedura si applica anche in ipotesi di redazione del certificato di regolare esecuzione.

10. Il certificato di ultimazione delle prestazioni

10.1. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

11. Ulteriori disposizioni sulle riserve

11.1. Restano ferme tutte le norme sulle riserve che siano contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in altre norme dell'ordinamento.

ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DA APT SpA PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO E CONCESSIONE NELL'AMBITO DEI SETTORI SPECIALI

Premessa

L'affidamento dei contratti di appalto e concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, il quale all'art. 77 stabilisce che, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.

Premesso che l'art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (e anche la L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019, all'art. 1, comma 1, lett. c), conferma una analoga impostazione in quanto il citato art. 77, D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione, quanto alla nomina di commissari esterni, sino al 31.12.2021, termine poi prorogato al 31.12.2021 dal D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) è pertanto necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e concessione di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, almeno fino al 31.12.2010 e/o fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e concessione di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Inoltre, nelle linee guida ANAC n.3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Per quanto sopra APT spa, in alternativa alla nomina di un'unica Commissione cui è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, procederà per specifiche iniziative all'affidamento della verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo ad un Seggio di gara e all'individuazione di una Commissione giudicatrice esclusivamente per l'apertura e per la previa verifica del contenuto delle buste B e per la successiva valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, adottando i seguenti criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici interne e del Seggio di gara.

1. Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione

APT SpA nomina una Commissione giudicatrice limitatamente alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Di regola il controllo della documentazione amministrativa verrà svolto dal RUP. A discrezione del

Direttore Generale di APT, la Commissione giudicatrice svolgerà ogni adempimento anche relativo alla busta amministrativa oppure la verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo verrà svolta da un Seggio di gara, mentre la Commissione giudicatrice aprirà la busta B, unitamente al Seggio di gara per appurare eventuali incongruenze nelle dichiarazioni delle biste tecniche ed amministrative e ne verificherà previamente il contenuto in seduta pubblica e poi, in una o più sedute riservate, valuterà le offerte dal solo punto di vista tecnico ed economico.

2. Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

I componenti sono nominati dal Direttore Generale o, in sua assenza e per importi a base di gara inferiori a 1.000.000,00 €, dal Responsabile di Servizio competente. La nomina avviene con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Di regola, la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre; qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, la Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque.

Il provvedimento di nomina della Commissione ed i curricula dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale di APT.

3. Selezione dei componenti della Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione sono selezionati tra il personale di APT SpA e sono così individuati:

- a) il presidente, tra il personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento;
- b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità APT spa ricorrerà a dirigenti/funzionari delle aziende consorziate di TPL FVG Scarl, a dirigenti/funzionari di Pubbliche Amministrazioni (tipicamente Comuni soci di APT SpA) o Enti Pubblici, ovvero ad esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto individuati per delega tra una rosa fornita dall'Amministrazione o dall'Ente delegante.

Gli esperti esterni non dipendenti di altre P.A. - anche per privilegiare esigenze di snellezza operativa e non essere vincolati a tempistiche dipendenti dagli Ordini professionali e delle Università - verranno individuati fra i professionisti iscritti ad Albi e scelti direttamente in esito alla valutazione dei rispettivi curriculum e delle precedenti e comprovate esperienze oppure ancora fra i professori universitari, sempre scelti direttamente secondo valutazione dei curricula e di comprovate precedenti esperienze. In particolare, la scelta avverrà preferibilmente fra gli Ordini regionali più vicini alla sede della stazione appaltante e fra le sedi universitarie più vicine alla predetta sede, ma in ogni caso tenendo conto della presenza, sul mercato, delle specifiche figure professionali ritenute più idonee per la specifica procedura di gara.

La selezione dei componenti della Commissione avviene sempre nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, laddove ciò sia compatibile con il numero di procedure da espletare, tendenzialmente il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare almeno 1/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

4. Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice e dei Segretari

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del D.Lgs.

50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, impegnandosi anche a comunicare ogni controindicazione dopo la conoscenza dei nominativi degli operatori economici o Ditte partecipanti alla procedura.

In particolare nella nomina della Commissione Giudicatrice APT rispetta i seguenti principi:

- a) la Commissione dovrà essere composta da "esperti" nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e, pertanto, in occasione di ogni procedura di gara, si procederà alla valutazione dei singoli curriculum, rispettando i principi giurisprudenziali che intendono vietare la partecipazione a non effettivamente esperti se non nella misura in cui la maggioranza della Commissione deve appunto garantire il requisito dell'esperienza;
- b) i commissari non devono aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- c) la nomina del RUP a membro di Commissione giudicatrice verrà valutata con riferimento alla singola procedura, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza in materia che, allo stato, privilegia o l'esclusione del RUP dalla Commissione oppure in ogni caso pretende che non abbia contribuito in alcun modo alla redazione del regolamento di gara;
- d) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- e) si applicano ai commissari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- f) la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- g) in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sia riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione oppure nel caso in cui la Commissione formalizza la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell'incarico;
- h) verrà nominato un apposito comitato interno che, in occasione di ogni procedura di gara, valuterà una rosa di candidati che verranno direttamente contattati – applicando un criterio di rotazione – e sceglierà il/i candidato/i sulla base dei dati oggettivi discendenti del curriculum e pregresse esperienze.

Si applicano anche ai Segretari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione, ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi anche da successivi incarichi di segretario coloro che, in tale qualità, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

5. Nomina e composizione del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa

I componenti del Seggio di gara sono nominati dal Direttore Generale o, in sua assenza e per importi a base di gara inferiori a 1.000.000,00 €, dal Responsabile di Servizio competente. La nomina avviene

con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/confitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Di regola, il Seggio di gara è composto da un Ufficiale di gara e due testimoni ed un eventuale Segretario e tutti gli interessati, compreso l'eventuale Segretario, non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole e ciò anche impegnandosi a comunicare ogni controindicazione dopo la conoscenza dei nominativi degli operatori economici o Ditte partecipanti alla procedura.